



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

Via Cesare Pavese - 89900 Vibo Valentia - Tel. 0963/997111 - Fax 0963/997219

**Deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione
(nominata con D.P.R. del 10 Febbraio 2014, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs n. 267/2000)**

VERBALE N. 11

OGGETTO: affidamento incarico servizi legali esterna all'Avv. Maria Limardo, del Foro di Vibo Valentia, ai sensi dell'art. 253 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

L'anno 2014, il giorno 17 del mese di novembre, alle ore 13.00, nella sede della Provincia di Vibo Valentia, la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. del 10 febbraio 2014;

Premesso che

- con deliberazione n. 68 del 30 ottobre 2013, resa esecutiva ai sensi di legge, il Commissario Straordinario ha deliberato il dissesto finanziario della Provincia di Vibo Valentia;
- con D.P.R. del 10 febbraio 2014 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 28 febbraio 2014 con nota prefettizia n. 6879/S.E.F.11 il richiamato decreto è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione: avv. Floriana Gallucci, dott. Gian Luca Bucciarelli e dott.ssa Carla Fragomeni;
- in data 5 marzo 2014 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è formalmente insediato, provvedendo ad individuare il presidente nella persona dell'avv. Floriana Gallucci;

Dato atto che l'Organo Straordinario della Liquidazione (O.S.L.):

- non ha personalità giuridica autonoma, ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente;
- opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture e dagli altri organi dell'Ente;
- è legittimato a sostituirsi agli organi istituzionali esclusivamente nell'attività propria di liquidazione e, ai sensi dell'art. 253 del Tuel può auto-organizzarsi;
- è organo della Provincia e non dello Stato, per cui non può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e quindi in caso di giudizio può decidere se avvalersi dei legali dell'Ente o procedere ad apposito incarico;

Considerato che

- a seguito di una sommaria verifica delle istanze di ammissione alla massa passiva pervenute entro il 3/6/2014 (n. 766 per un ammontare di oltre 35 milioni di euro), parrebbe che una quota dell'importo totale, per il quale è stata avanzata richiesta di ammissione alla massa passiva, potrebbe essere considerata non ammissibile, in quanto i crediti asseriti apparirebbero mancanti di titolo giuridico, oppure perché ricorre una duplicazione di istanze rispetto alla medesima pretesa creditoria, ecc.;
- nel corso dell'attività finalizzata all'accertamento della massa passiva della liquidazione, quest'Organo di Straordinario ha avuto modo di constatare che gran parte delle posizioni debitorie dell'Ente sono riconducibili ad un elevato numero di cause civili instaurate in anni precedenti - molte delle quali di particolare complessità, anche a causa dell'incompletezza della documentazione rinvenuta nei relativi fascicoli - richiedenti una specifica e specialistica competenza legale, rivolta anche all'auspicabile definizione transattiva dei debiti attraverso mirati contatti da intraprendere con i vari legali delle controparti;
- la Provincia di Vibo Valentia è priva quasi completamente della Dirigenza, ed attualmente il servizio legale è ricoperto ad interim dal Dirigente dell'Area Tecnica (architetto); pertanto non sono presenti figure idonee allo scopo;

Rilevata, pertanto, la necessità di avvalersi di apposita, indispensabile e qualificata consulenza legale esterna in grado di supportare l'attività di questo OSL prevalentemente nei settori della contrattualistica e pareristica, oltre che di assicurare la necessaria assistenza ai fini della definizione e risoluzione del numeroso contenzioso e rappresentanza in giudizio ove necessario;

Visto il curriculum vitae (in atti);

Vista la nota degli uffici prot. 91498 del 03 novembre 2014 inerente l'impossibilità di affrontare il notevole carico di lavoro dell'area contenzioso (in atti);

Ritenuto di conferire l'incarico in questione all'Avv. Maria Limardo, del Foro di Vibo Valentia, che, ha dichiarato per le vie brevi la propria disponibilità a collaborare con questo O.S.L., esperta soprattutto in curatele fallimentari (con nomina da parte del Presidente del Tribunale) e contenzioso degli enti locali;

Visto il Regolamento recante norme sul risanamento degli Enti locali dissestati, approvato con D.P.R. 24/8/1993, n. 378;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali: TUEL) e successive modifiche e ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 253

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. Di ritenere tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di avvalersi, per la durata di mesi tre, della consulenza legale di un professionista al fine di supportare l'attività di questo OSL prevalentemente nei settori della contrattualistica e pareristica, nonché di assicurare la necessaria assistenza nella definizione e risoluzione del numeroso contenzioso;



3. Di individuare per le attività di cui al punto sub 2) l'Avv. Maria Limardo, del Foro di Vibo Valentia, dietro corresponsione del compenso complessivo forfettario onnicomprensivo determinato in euro 2.500,00 oltre IVA e CPA come per legge, da corrispondersi dietro presentazione di regolare fattura al termine dell'approvazione della massa passiva;
4. Di approvare, all'uopo, lo schema di convenzione (All. A) che allegato al presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale;
5. Di dare atto che il predetto compenso è posto a carico della gestione di liquidazione;
6. Di notificare il presente atto all'Avv. Maria Limardo.
7. Di dare atto, infine, che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 378/1993.

Alle ore 14.20 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione. E' assente il dott. Gianluca Bucciarelli.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

I Componenti:

Avv. Floriana Gallucci – Presidente

Dott.ssa Carla Fragomeni – Componente





AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

Via Cesare Pavese - 89900 Vibo Valentia - Tel. 0963/997111 - Fax 0963/997219

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALE



L'anno duemilaQUATTORDICI il giorno ____ del mese di Novembre alle ore ____ presso i locali della Provincia di VIBO VALENTIA sono presenti per stipulare la presente convenzione:

Per la Commissione Straordinaria di Liquidazione: il Presidente Avv. Floriana Gallucci ed il componente D.ssa Carla Fragomeni,

ed il professionista: Avv. Maria Limardo, nato a _____ il ____, C.F. _____ domiciliato per la carica presso _____,

PREMESSO CHE

Tra le parti come sopra costituite, nel riconoscere e confermare pienamente la premessa narrativa, si stipula e si conviene quanto segue;

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

La Commissione Straordinaria di Liquidazione della Provincia di Vibo Valentia nominata con D.P.R. del 10 febbraio 2014 conferisce incarico professionale, individuato nella short list degli Avvocati istituita in sede, al legale Avv. Maria Limardo, che accetta, per lo svolgimento di servizi legali in attività di assistenza legale prima del giudizio, assistenza legale in giudizio e consulenza come disciplinata con la presente convenzione.

La convenzione nasce dalla necessità di fornire assistenza all'Organo Straordinario di Liquidazione così come già precisato con la deliberazione commissariale n. 11 del 17/11/2014 ed agli uffici amministrativi in sede di istruttoria pregiudiziale sulle questioni di natura controversa o per le quali si prospetti una possibile vertenza giudiziale, al fine di evitarla, al fine di assumere le opportune determinazioni prima dell'eventuale giudizio, ed al fine di predisporre una opportuna difesa al possibile giudizio; nei tempi tecnici imposti dalla normativa che impone efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, in un contesto di congruità di spesa nonché, a richiesta, in ausilio nella redazione di atti, redazione di pareri ed attività di assistenza legale di tipo stragiudiziale, nonché dalla necessità di un rapporto di assistenza in giudizio su ogni settore (contrattualistica, civilistica).

L'incarico si svolgerà, pertanto, con prestazione senza alcun vincolo di subordinazione.

Per esigenze di coordinamento con l'attività degli Uffici interessati, l'incaricato svolgerà la propria attività in sede garantendo altresì la presenza di almeno due giorni settimanali d'intesa con la Commissione medesima.

Il professionista a tal fine si dovrà rapportare funzionalmente con l'O.S.L. almeno una volta la settimana.

ARTICOLO 2 - DURATA DELL'INCARICO

L'incarico avrà durata trimestrale a decorrere dalla data della sottoscrizione della presente convenzione.

ARTICOLO 3- PRESTAZIONI PROFESSIONALI

L'incarico ha ad oggetto le prestazioni professionali confacenti alla qualifica professionale maturata con l'iscrizione all'Albo degli avvocati, le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per la Commissione Straordinaria di Liquidazione, si elencano di seguito:

1. Prestazione di assistenza pre-giudiziale, che viene fornita mediante lo studio della pratica, l'esame delle richieste alla massa passiva pervenute, la predisposizione di eventuale istruttoria e riscontro atto ad evitare il giudizio o comunque atto a predisporre prima dell'inizio del giudizio stesso la necessaria difesa tecnica. L'attività si potrà concretare altresì nella predisposizione di atti e/o comunicazioni di risposta alle richieste nonché alla predisposizione di eventuali atti di transazione. Le predette prestazioni s'intendono d'intesa con la Commissione Straordinaria di Liquidazione.

2. Prestazione di assistenza e difesa nell'attività giurisdizionale civile, amministrativa, giuslavoristica, fallimentare, tributaria,

3. Gestione dell'attività con rilievo giuridico a prestarsi in sede pre-giudiziale a favore della C.S.L. in transazioni, rinunce e conciliazioni.

4. Cura dell'istruttoria dei ricorsi presentati per e contro la Provincia di Vibo Valentia di competenza di questo O.S.L. avverso: Giudice di Pace, Tribunale e Corte D'Appello- al Giudice Amministrativo TAR o al Giudice contabile ai fini della verifica delle ragioni del ricorrente e dell'opportunità di resistere o meno in giudizio nonché delle liti attive per la Provincia di competenza dell'OSL.

5. Tutte le attività indicate al presente articolo verranno rese dietro compenso già fissato con la deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n. 11 del 17/11/2014 calcolato forfettariamente in € 2.500,00 oltre IVA e CPA come per legge da corrispondersi dietro presentazione di regolare fattura al termine dell'approvazione della massa passiva.

La C.S.L. potrà chiedere all'Avvocato incaricato delucidazioni scritte con relativi pareri in ordine all'opportunità di instaurare e/o proseguire in giudizio, di addivenire a transazione di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, la CSL dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. In ogni caso il professionista è tenuto a presentare per iscritto alla Commissione ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenire pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali. Egli si impegna a relazionare, anche sinteticamente, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente alla C.S.L. copia di ogni prodotto in giudizio. Tale attività di assistenza è collegata all'attività defensoriale, e rientra nel compenso indicato nel presente articolo.

Ogni ipotesi di transazione, anche stragiudiziale, dovrà essere preventivamente approvata dalla C.S.L.

ARTICOLO 4 - REDAZIONE DI PARERI

La C.S.L. si riserva la facoltà di richiedere al legale incaricato pareri scritti da rendersi nelle materie indicate al punto 3 supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, e su argomenti particolarmente significativi. Tale attività è compresa nella remunerazione di cui al punto precedente.

I pareri devono essere resi entro 10 giorni dalla richiesta salvo più ampio termine indicato dalla C.S.L. in relazione alla complessità della pratica trattata

ARTICOLO 5 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Nel caso in cui venga revocato il mandato, per gravi inadempimenti, il professionista incaricato nulla potrà pretendere relativamente all'attività prestata dopo la comunicazione e dovrà provvedere alla restituzione dei fascicoli a semplice richiesta.

ARTICOLO 6-MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PRESENTAZIONE

AI sensi dell'art.1, il professionista incaricato si impegna, in relazione all'immediatezza con cui dev'essere assicurata alcune prestazioni ed in relazione alla stretta connessione di alcune attività con documenti e banche dati in possesso della C.S.L. , ad essere presente ed a svolgere la propria opera presso gli Uffici della Provincia per consultazioni.

La C.S.L. si impegna a mettere a disposizione del professionista incaricato, durante la sua presenza, la strumentazione occorrente allo svolgimento della prestazione di volta in volta richiesta.

La C.S.L. metterà a disposizione dell'incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione delle varie controversie.

Il professionista potrà riceverà semplice copia o copia autentica degli atti , salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

La non osservanza da parte del professionista degli obblighi discendenti dal rapporto convenzionale (presenza alla C.S.L., assistenza pre-giurisdizionale costituzionale in giudizio, rilascio nei tempi stabiliti dei pareri e quanto previsto nella presente convenzione) comporta la revoca dell'incarico.

Al professionista incaricato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte della C.S.L., ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza, che dovranno essere occasionali e giustificate.

La facoltà di transigere resta riservata alla Commissione , restando obbligo del professionista incaricato soltanto di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli alla CSL.

ARTICOLO 7 CORRISPETTIVO

Il pagamento dell'importo di € 2.500,00 oltre IVA e C.P.A. verrà liquidato, dietro presentazione, da parte del professionista incaricato di fattura, dell'attestato o dichiarazione di regolarità contributiva e del codice IBAN del professionista stesso.

Le spettanze saranno liquidate da parte della C.S.L. , una volta approvata la massa passiva verificate le inadempienze fiscali per gli importi assoggetti a verifica, mediante accredito su conto corrente bancario o postale che verrà segnalato dal legale, al netto delle ritenute di legge.

Il presente contratto è da registrare in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26.04.1986, n.131, trattandosi di prestazioni soggette a IVA. In caso di registrazione, le spese sono a carico di chi ne chiede la formalità.

ART.8- TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme del D. Legislativo 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". L'aggiudicatario è nominato responsabile del trattamento dei dati personali necessari per le attività e finalità di cui al presente contratto, ai sensi dell'art.29 del Decreto Legislativo 196 del 29/07/2003.

È fatto divieto all'aggiudicatario e al personale nello stesso impiegato nei servizi affidati ad utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa.

Il professionista si impegna ad osservare il segreto d'ufficio per le notizie riguardanti la Provincia e la C.S.L. di cui dovesse venire a conoscenza sia attraverso lo studio dei fascicoli sia per altra fonte.

Il professionista dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. n.196 del 30.06.2003, che i dati personali raccolti saranno trattati , anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ART.9- CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA'

Il professionista incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare l'incarico con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

All'uopo dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti di affari, di incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con le attualità controparti della C.S.L. o Provincia e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo delle vicende oggetto di contenzioso attualmente in essere nei confronti della Provincia per conto delle controparti o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico accettato, alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse da luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni.

La C.S.L. è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt.1453 e seguenti del codice civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

L'Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente al C.S.L. l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità. In caso di omessa comunicazione, entro 10 gg. dall'insorgere di una delle predette condizioni, la C.S.L. agirà ai sensi del precedente periodo.

ART.10- CONTROVERSIE

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alle norme del codice civile. E' escluso il lodo arbitrale.

Eventuali controversie tra la C.S.L. e il professionista saranno devolute alla Autorità Giudiziaria competente.

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.



La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Il Presidente: Avv. Floriana Gallucci

Il Componente : D.ssa Carla Fragomeni

Il Professionista

Avv. Maria Limardo